## RAEE I Produttori:

- I principali oneri
- I Produttori con sede fuori dall' Italia

Milano, Lunedì 29 maggio 2017

Evento organizzato da

CONFCOMMERCIO

Milano-Lodi-Monza e Brianza

Avv. M. Iorio – Presidente di ANDEC





# I PRINCIPALI ONERI DEI PRODUTTORI

La responsabilità estesa del produttore

Raccolta e finanziamento

Sistemi collettivi

Obiettivi di raccolta





# I PRODUTTORI CON SEDE IN ALTRO STATO

Vendita a distanza a consumatori

Vendita a distanza a intermediari

Sede in altro Stato Membro

**Sede in Stato Terzo** 





#### La responsabilita' estesa del produttore

#### D. 2008/98/CE ( Direttiva Quadro sui rifiuti )

REQUISITI GENERALI Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.





#### La responsabilita' estesa del produttore

#### D. 2008/98/CE ( Direttiva Quadro sui rifiuti )

**REQUISITI GENERALI** 

**Articolo 8** 

Responsabilità estesa del produttore (SEGUE)

**(...)** 

4. la responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all 'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici (...)



#### La responsabilita' estesa del produttore

#### D. 2008/98/CE ( Direttiva Quadro sui rifiuti )

**GESTIONE DEI RIFIUTI** 

Articolo 15


Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato (...)





#### La responsabilità estesa del Produttore







#### I principali oneri dei Produttori

#### RACCOLTA E FINANZIAMENTO





#### Raccolta e Finanziamento

RAEE STORICI = RAEE NUOVI = RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI **IMMESSI SUL MERCATO IMMESSI SUL MERCATO** DOPO IL 13 AGOSTO 2005 PRIMA DEL 13 GOSTO 2005 -RESPONSABILITÁ COLLETTIVA O - RESPONSABILITÁ COLLETTIVA = INDIVIDUALE, A SCELTA DEL PRODUTTORE OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA RAEE DOMESTICI = COLLETTIVO RIFIUTI PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI - IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL **RAEE PROFESSIONALI =** - IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE RIFIUTI PROVENIENTI **EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE** VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN DA ATTIVITA' ECONOMICHE SOSTITUZIONE -GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA - GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA di ogni NUOVA AEE NUOVA AEE





### RACCOlta e finanziamento RAEE domestici

Responsabilità : raccolta secondaria

I produttori sono tenuti ,individualmente o tramite sistemi collettivi , a finanziare la gestione dei rifiuti solo (almeno) dai centri di raccolta in poi.


La Direttiva RAEE 2 stabilisce il dovere per gli Stati Membri di consentire "... ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti" e la loro facoltà di "incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici".





#### Raccolta e finanziamento

#### Raccolta Primaria e Raccolta Secondaria





# Raccolta e finanziamento RAEE domestici Contributo al finanziamento della raccolta primaria

La legge di attuazione della Direttiva RAEE 2 prevede che i Produttori eroghino <u>premi di efficienza</u> " al verificarsi di condizioni di buona operatività " a :

- i Centri di raccolta comunali e a
- i Distributori sulla base di altrettanti Accordi di Programma (della durata 3 anni ) da stipularsi nel primo caso tra Produttori , Operatori e ANCI e , nel secondo caso , tra Produttori , Distribuzione , Operatori e ANCI .

2 Accordi (9.02.2015 e 17.07.2015) attualmente in corso





### Raccolta e finanziamento RAEE professionali

Il Produttore, a seguito della vendita di un AEE, continua ad essere responsabile della raccolta e gestione sia (1) del RAEE " storico" " che abbia svolto la stessa funzione " di cui al prodotto sostituito (= manca altra definizione ) che

(2) del RAEE "nuovo" successivamente generato dall'apparecchio nuovo dal medesimo come sopra fornito.

La nuova normativa stabilisce innovativamente che gli apparecchi "Dual Use", che potrebbero essere usati sia da utenti domestici che professionali, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici.





#### I principali oneri dei Produttori

#### SISTEMI COLLETTIVI





#### I sistemi collettivi

- I sistemi collettivi devono " ... essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e ... assicurare ... trasparenza , non discriminazione , non distorsione della concorrenza , libera circolazione ... massimo rendimento possibile "
- Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori , i raccoglitori , i trasportatori , i riciclatori e i recuperatori , previo accordo coi produttori di RAEE





#### I sistemi collettivi

- Previsione di statuti tipo
- Pochi i requisiti non formali :
  - a) raccolta in tutta Italia;
  - b) certificazioni ISO, EMAS o altro;
  - c) equilibrio gestione finanziaria.





#### I sistemi collettivi

- I <u>sistemi collettivi esistenti</u> (al 12.04.2014) conformano il loro statuto entro 90 giorni dall' approvazione dello Statuto tipo.
- I <u>sistemi collettivi nuovi</u> trasmettono lo statuto, conforme agli statuti-tipo, al MATTM entro 15 giorni dall' adozione ai fini dell' approvazione.



#### I principali oneri dei Produttori

#### **OBIETTIVI DI RACCOLTA**





#### Obiettivi di raccolta

- 1- Fino al 31/12/2015 non erano previsti nuovi obiettivi .
- 2- Entro l'<u>1/01/2016</u> andava raggiunto il p<u>rimo obiettivo</u> (minimo) di raccolta annuale , pari al **45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti. ( = corrisp.te a circa 6 Kg pro capite)
- 3- Entro l'<u>1/01/2019</u> andrebbe raggiunto <u>II secondo obiettivo</u> di raccolta annuale, che è pari al 65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti o, alternativamente, l' 85% dei RAEE prodotti annualmente nel territorio. ( = corrisp.te a circa 8,7 Kg pro capite ) (!)





#### Obiettivi di raccolta

Nel corso del 2016 i sistemi collettivi hanno raccolto in Italia 283 mila ton. di RAEE domestici (+14% Vs. 2015) pari a circa 4,7 Kg pro capite

Si stima una produzione annua di circa 1.000.000 di tonnellate di RAEE

Come si è detto, l'obiettivo, che appare ad oggi arduo, è di 8,7 Kg pro capite entro il 1° gennaio 2019





# I PRODUTTORI CON SEDE IN ALTRO STATO

Vendita a distanza a consumatori

Vendita a distanza a intermediari

Sede in altro Stato Membro

**Sede in Stato Terzo** 





#### È "**Produttore**"chi :

- fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio (ad es. :
   Electrolux che commercializza aspirapolvere "Electrolux");
- rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri
  fornitori ( ad es.: Ipermercato che commercializza
  con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina
  );
- importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (ossia l'importatore) (ad es.: Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia).





Inoltre, secondo la normativa RAEE 2, è definito "Produttore" <u>il</u> <u>venditore a distanza con sede in altro stato</u>, ossia la persona (fisica o giuridica) che:

• "è stabilita in altro Stato membro dell' Unione Europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici "





La nuova normativa stabilisce quanto segue :

Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a rivenditori in Italia:

PUÓ iscriversi al Registro RAEE tramite un rappresentante RAEE in Italia, liberando così i suoi clienti da ogni obbligazione in campo RAEE (regime già vigente in Italia).

Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a distanza a utenti finali in Italia:

DEVE iscriversi al Registro RAEE tramite un rappresentante RAEE in Italia.





Al fine di realizzare un regime di piena libertà e di equità concorrenziale tra Produttori residenti in Italia e Produttori residenti in altri stati che vendono AEE a distanza é essenziale un' attenta attività di vigilanza ed enforcement adeguati.

Il DM del MATTM del 17.06.2016 prevede il pagamento di una tariffa annuale per produttore per finanziare l'attività ispettiva.





### I Produttori con sede in Italia che vendono in un altro stato

AEE in un altro Stato Membro dell' Unione Europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello stato, responsabile dell' adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita "

( D. Lgs. 49/2014 art. 30 n. 2 .

La suddetta disposizione si riferisce alla vendite agli utilizzatori finali ( privati o professionali ) e non a quelle agli intermediari commerciali .





### I Produttori con sede in Italia che vendono in un altro stato

Anche se si tratta di un' obbligazione riferita a RAEE prodotti al di fuori dell' Italia, la mancata ottemperanza a tale disposizione è sanzionata con l' irrogazione in Italia con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero





#### Grazie per la Vostra attenzione





